



**COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO**  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO SULLA  
PARTECIPAZIONE E SULLA  
ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E  
DELLE COOPERATIVE SOCIALI**

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 22.12.1997
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.4.1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 30.11.2020

## **INDICE**

### **Titolo I - REGISTRO**

- Art. 1 - Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali
- Art. 2 - Iscrizione
- Art. 3 - Rinnovo
- Art. 4 - Cancellazione
- Art. 5 - Aggiornamento dati
- Art. 6 - Pubblicazioni e trasparenza

### **Titolo II - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

- Art. 7 - Consultazione obbligatorie
- Art. 8 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 9 - Diritto di iniziativa
- Art. 10 - Assemblea delle libere forme associative e delle cooperative sociali
- Art. 11 - Comitato di coordinamento
- Art. 12 - Accesso all'informazione

### **Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI**

- Art. 13 - Forme di sostegno economico
- Art. 14 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno
- Art. 15 - Richiesta di concessione delle forme di sostegno
- Art. 16 - Concessione delle forme di sostegno
- Art. 17 - Rendiconto
- Art. 18 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno
- Art. 19 - Concessioni diverse
- Art. 20 - Agevolazioni

### **Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 21 - Conversioni
- Art. 22 - Norme transitorie e finali

## **TITOLO PRIMO REGISTRO**

### **ART. 1**

#### **ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE COOPERATIVE SOCIALI**

1. In attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 4 dello Statuto comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il "Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali".
2. Il Registro è gestito in modalità informatica e pubblicato nel sito internet dell'Ente, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.
3. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) Interventi, servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari;
  - b) Attività sportive e ricreative;
  - c) Tutela e promozione della dignità e dei diritti umani, economia e lavoro, solidarietà internazionale ed impegno per la pace;
  - d) Attività culturali, artistiche e ricreative;
  - e) Tutela e promozione del territorio, ambientale, urbanistica e protezione civile.
4. Le associazioni e le cooperative sociali all'atto dell'iscrizione e del rinnovo dell'iscrizione dovranno indicare in quale sezione tematica prevalente si riconoscono.

### **ART. 2**

#### **ISCRIZIONE**

1. Nel Registro possono essere iscritte:
  - a) le libere forme associative non aventi fini di lucro, riconosciute a livello nazionale o iscritte ai Registri Regionali secondo la normativa vigente, effettivamente operanti nel territorio comunale;
  - b) le altre libere forme associative locali non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale, costituite da almeno 12 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione;
  - c) le cooperative sociali non aventi fini di lucro, iscritte ai Registri Regionali secondo la normativa vigente, effettivamente operanti nel territorio comunale.
2. Le libere forme associative e le cooperative sociali presentano domanda di iscrizione al Registro, compilata su apposito modulo reperibile nel sito internet dell'Ente.
3. Dovranno essere allegati alla domanda:
  - a) l'atto costitutivo e lo Statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione/cooperativa sociale, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
  - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sull'attività svolta nel territorio comunale nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
4. Le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione comunale, i comitati di frazione, i partiti politici, i movimenti politici, i sindacati e le associazioni di categoria non possono iscriversi al Registro.
5. Non possono essere iscritte al registro le associazioni/cooperative sociali che abbiano un numero di soci inferiore a 10 (dieci).

6. L'iscrizione al Registro ha corso a seguito di istanza di parte, può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte del competente Responsabile del Servizio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione.
7. La domanda è istruita dall'Ufficio Segreteria che, qualora necessario, provvede a richiedere eventuali integrazioni/regolarizzazioni.
8. L'iscrizione è preclusa per mancanza dei requisiti prescritti o per mancato riscontro alle integrazioni/regolarizzazioni richieste.
9. L'accettazione o il rigetto della domanda è disposta con determinazione del competente Responsabile del Servizio entro 30 giorni della data di ricevimento della domanda.
10. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
  - giurisdizionale, nei termini di legge;
  - straordinario al Presidente della Repubblica.

### ART. 3 RINNOVO

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa unitamente ad una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, che attesti l'attività svolta nel triennio nel territorio comunale. L'iscrizione deve intendersi prorogata fintanto che non venga adottato il provvedimento.
2. L'Ufficio competente comunica entro il 31 ottobre alle associazioni/cooperative sociali in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.
3. La revisione triennale si conclude nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato, con istruttoria a cura del Responsabile del Servizio ed è disposta con determinazione dello stesso.

### ART. 4 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
  - su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
  - in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 2;
  - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 3;
  - in caso di mancato riscontro alla richiesta di documentazione necessaria al rinnovo.
2. Si procede altresì d'ufficio alla cancellazione delle associazioni/cooperative sociali che, previa istruttoria, risultassero carenti dei requisiti in periodi diversi dalla revisione triennale.
3. Contro il provvedimento di cancellazione è possibile presentare ricorso:
  - giurisdizionale, nei termini di legge;
  - straordinario al Presidente della Repubblica.

### ART. 5 AGGIORNAMENTO DATI

1. Ogni associazione/cooperativa sociale iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione.
2. Entro 30 giorni dalla volontaria comunicazione da parte delle associazioni/cooperative sociali iscritte, di sostituzione del legale rappresentante, variazione della forma associativa, sostituzione del referente locale, variazione di recapito, ecc., il Registro viene aggiornato d'ufficio.

3. Nel caso vengano modificati la denominazione dell'associazione unitamente agli scopi della stessa o il codice fiscale, si rende necessario procedere alla reinscrizione.

**ART. 6**  
**PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA**

1. Il Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali è pubblicato nel sito internet dell'Ente. Ogni atto di aggiornamento (iscrizione, cancellazione, rinnovo) viene pubblicato all'albo online e tempestivamente viene aggiornato il Registro.
2. Il Registro comunale può essere consultato liberamente da chiunque.

**TITOLO SECONDO**  
**CONSULTAZIONE PARTECIPAZIONE**

**ART. 7**  
**CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE**

1. Nella fase di formazione del bilancio preventivo comunale e nella definizione degli indirizzi politico - amministrativi, il Sindaco, l'Assessore al bilancio e gli Assessori competenti consulteranno il comitato di coordinamento di cui all'art. 11 del presente Regolamento e/o gli iscritti al Registro.
2. Gli Assessori sono tenuti a consultare gli iscritti al Registro delle sezioni di propria competenza almeno una volta l'anno, per ciascuno dei seguenti argomenti:
  - a) predisposizione del bilancio preventivo;
  - b) esame di proposte di aggiornamento delle attività;
  - c) discussione e verifica a consuntivo delle iniziative realizzate.A tale fine saranno inviate agli iscritti al Registro, a cura degli Assessori, relazioni di aggiornamento sui programmi di lavoro, sulle attività in corso, sul bilancio di previsione e sulle verifiche a consuntivo.  
Alle consultazioni possono presenziare i Dirigenti o Capi settore competenti per materia.
3. Le convocazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere inviate agli iscritti almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.

**ART. 8**  
**ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Ogni libera forma associativa e ogni cooperativa sociale potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Ogni associazione iscritta al Registro potrà, inoltre, conferire con gli Assessori di norma entro sette giorni dalla richiesta.

**ART. 9**  
**DIRITTO DI INIZIATIVA**

1. Ogni iscritto al Registro potrà presentare al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.

2. Ogni proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà essere esaminata dalla conferenza dei capigruppo che potrà decidere, con le modalità stabilite dal Regolamento sugli organi, quanto segue:
  - a) di trasmetterla per l'istruttoria alla Segreteria generale;
  - b) di modificarla previa consultazione dei programmi;
  - c) di respingerla motivatamente.

ART. 10  
ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE  
COOPERATIVE SOCIALI

1. L'assemblea delle libere forme associative e delle cooperative sociali è costituita da un rappresentante per ogni iscritto al Registro.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del primo elenco degli iscritti al Registro delle libere forme associative e delle cooperative sociali, il Sindaco convoca per la prima volta l'assemblea. A tal fine, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, il Sindaco invia a ciascun iscritto al Registro l'avviso di convocazione con la richiesta di designare il rappresentante in seno all'assemblea.
3. La prima assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, assistito da un funzionario comunale verbalizzante e procede alla ratifica del comitato di cui al successivo articolo.
4. Le assemblee successive alla prima saranno convocate dal comitato di coordinamento con preavviso di almeno dieci giorni, stabilendo l'ordine del giorno.
5. L'assemblea potrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.
6. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima della metà degli iscritti al Registro; in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno in orario diverso, è sufficiente la presenza di un quinto degli iscritti.
7. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
8. Le votazioni dell'assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardano persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta, dovranno essere verbalizzate in sintesi le espressioni di voto.
9. L'assemblea e il comitato di coordinamento rappresentano le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Essi hanno altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

ART. 11  
COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il comitato di coordinamento è composto da cinque membri, uno per ogni sezione del Registro. Essi sono designati all'interno delle singole sezioni mediante scrutinio segreto con voto limitato a uno. Risulta eletto in seno al comitato di coordinamento il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I candidati eletti vengono ratificati dall'assemblea di cui all'art. 10, nella sua prima riunione utile.
2. Il comitato neo eletto nomina nel suo seno un Presidente con il compito di coordinamento ed un Segretario con il compito di redigere i verbali.
3. Alle sedute del comitato possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente e i Capigruppo consiliari, i Presidenti dei Comitati di frazione.
4. Il Sindaco o suo delegato, può chiedere al comitato la convocazione dell'assemblea proponendo l'ordine del giorno.

ART. 12  
ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli iscritti al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.
2. In particolare, sarà sempre consultabile l'albo annuale dei beneficiari di contributi di vantaggi economici concessi dal Comune

**TITOLO TERZO**  
SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 13  
FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Gli iscritti al Registro comunale possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:
  - a) erogazione di contributi in denaro;
  - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - c) concessione in uso di sedi, strutture, spazi, strumenti ed attrezzature comunali
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
3. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta comunale secondo le linee programmatiche e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.
4. L'iscrizione al Registro è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune, salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali.

ART. 14  
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
  - a) il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Non è consentito richiedere il contributo sia per l'attività complessiva sia per iniziative frazionate già in essa ricomprese;
  - b) l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
  - c) deve trattarsi di attività svolta nell'interesse della cittadinanza o comunque a favore di cittadini di Selvazzano Dentro;
  - d) la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più iscritti al Registro;
  - e) l'ammontare del contributo non potrà superare il 70% della spesa complessiva realmente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.
2. Per l'assegnazione di spazi e strutture comunali saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
  - a) l'uso comune e concordato da parte di più iscritti al Registro;
  - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ART. 15

## RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta:
  - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
  - la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
  - la natura giuridica;
  - la sede;
  - il codice fiscale;
  - la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
  - la posizione di iscrizione al Registro comunale;
  - il progetto dell'iniziativa di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
  - il tipo e l'entità del contributo richiesto;
  - la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
  - l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto della relativa spesa, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
  - l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.

### ART. 16

#### CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce e secondo tempi e modalità previsti dai settori competenti.  
L'unità organizzativa competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento.
2. Per particolari categorie di attività, la Giunta comunale potrà stabilire termini perentori di presentazione della domanda.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi dalla Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dal Sindaco o dall'Assessore delegato, secondo i principi del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri Regolamenti comunali.
5. Il sostegno economico del Comune può essere negato per:
  - a) motivi sostanziali, con atto motivato del Sindaco o dell'Assessore delegato;
  - b) motivi formali, con atto motivato del Responsabile del procedimento.
6. Per i contributi in denaro la deliberazione può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
7. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco, su richiesta dell'interessato che deve pervenire al Comune con congruo anticipo.

### ART. 17

#### RENDICONTAZIONE

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal referente del richiedente che deve contenere:
  - a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
  - b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
  - c) la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
2. La presentazione del rendiconto e della documentazione delle spese sostenute costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.  
La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venir meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
4. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.  
In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

#### ART. 18

#### DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quanto:
  - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
  - b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo della iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, a discrezione dell'amministrazione potranno essere riconosciute le spese sostenute.  
Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

#### ART. 19

#### CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dall'apposito regolamento comunale.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, la seguente documentazione: una relazione sull'attività svolta nell'anno, il Rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

#### ART. 20

#### AGEVOLAZIONI

1. Per gli iscritti al Registro delle libere forme associative e delle cooperative sociali vengono previste forme di agevolazioni e per iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a) la concessione di locali comunali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro, con le agevolazioni previste dall'apposito Regolamento comunale.

## **TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 21 CONVENZIONI**

1. Per quanto riguarda le convenzioni si fa rinvio all'apposito Regolamento dei contratti e alle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 22 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono interamente abrogate le disposizioni regolamentari contrastanti o incompatibili con esso ed in particolare le disposizioni contenute nel titolo terzo del regolamento comunale per il funzionamento dell'ufficio informazione, degli istituti di partecipazione per la consultazione dei cittadini ed i referendum, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 13.3.1995, n. 30.
3. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.